



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Mantova

**DECRETO N. 1024 DEL 30/07/2026
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: M.T./ASST DI MANTOVA - RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE - ORDINANZA N. 21072/2026 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- in data 07.04.2022 la signora M.T. presentava ricorso ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro al fine di ottenere, principalmente:
 - la dichiarazione di illegittimità, invalidità o inefficacia del provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione;
 - la corresponsione della somma complessivamente dovuta in ragione dei ratei maturati e non pagati dell'indennità di congedo straordinario, oltre ad interessi compensativi maturati e maturandi nella misura del saggio legale ed a rivalutazione monetaria;
- il Tribunale di Mantova, con Sentenza n. 96 del 2.05.2023:
 - rigettava il ricorso;
 - dichiarava compensate fra le parti le spese di lite;
- in data 6.11.2023, la signora M.T. notificava a questa ASST ricorso in appello presso la Corte d'Appello di Brescia – Sezione Lavoro – per vedere *“riformare la sentenza di prime cure, accertando e dichiarando l'illegittimità, l'invalidità, o l'inefficacia, per i motivi esposti supra, del provvedimento emesso da “A.s.s.t. di Mantova” in data 15 settembre 2021, recante la sospensione della ricorrente-appellante dall'attività lavorativa e dal diritto alla retribuzione a partire dal 16 settembre 2021, e, per l'effetto, condannare la convenuta-resistente al pagamento, in favore della ricorrente-appellante, della somma complessivamente dovuta in ragione dei ratei maturati e non pagati dell'indennità di congedo straordinario di cui all'art. 42, co. 5, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, maturati dal 16 settembre 2021 al dovuto, oltre ad interessi compensativi maturati e maturandi nella misura del saggio legale ed a rivalutazione monetaria. Vinte le spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio interamente rifiusi.”*;
- la Corte di Appello di Brescia – Sezione Lavoro, con Sentenza n. 18 del 25.01.2024, *“in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 96/2023 del Tribunale di Mantova, 1) dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione emesso dall'appellata il 15 settembre 2021 ed accerta il diritto dell'appellante al pagamento dell'indennità di congedo straordinario dal 16 settembre 2021 in avanti; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.”*;
- ASST di Mantova, con Decreto n. 1066/2024, disponeva di proporre innanzi alla Corte di Cassazione ricorso per l'annullamento e/o riforma della Sentenza n. 18/2024 della Corte d'Appello di Brescia, affidando all'Avv. Annalisa Pulica, dell'Avvocatura interna, e all'Avv. Paolo Migliaccio, del Foro di Roma, legale iscritto nell'elenco degli Avvocati fiduciari dell'Azienda, l'incarico, anche in forma disgiunta, di rappresentare e difendere l'Azienda;

PRESO ATTO che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21072 del 21.06.2026, *“rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,*



accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto";

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l'esecuzione della predetta Ordinanza, disponendo il pagamento della somma complessiva di € 7.495,60, a titolo di spese di lite, a favore della sig.ra M.T.;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PULICA ANNALISA Responsabile della Struttura AVVOCATURA, e da PULICA ANNALISA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di prendere atto dell'Ordinanza n. 21072 del 21.06.2026, con la quale la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro *"rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto";*
2. di autorizzare l'esecuzione della predetta Ordinanza disponendo il pagamento della somma complessiva di € 7.495,60;
3. di imputare la somma complessiva di € 7.495,60 sul conto patrimoniale n. 52201016 "Fondo rischi Futuri" del bilancio 2026;



4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO F.F.
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
PAJOLA FABIO
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)